COMUNE DI NICOSIA

C.AP. 94014 PROVINCIA DE ENNA

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso

Prot. n. 2549

Proposta di Determina Nr. 182 del 14.05.2015

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 661 DEL 19 MAG. 2015

OGGETTO: Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per l'annullamento della cartella di pagamento n. 294 2015 0002896874. Impegno somme per spese di lite delibera C.S. n. 75 del 28.04.15.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **che** con delibera n. 446/06 la Giunta Municipale ha stabilito di recuperare coattivamente le somme anticipate dal Comune di Nicosia con fondi comunali per conto della Società d'Ambito EnnaEuno ATO EN 1 pari fino al 31.12.06 ad €. 1.691.222,98 e quante successivamente maturate e maturande, conferendo incarico all'Avv. Dario Seminara del Foro di Catania;
- **che** con Lodo Arbitrale, depositato in data 06.06.08, provvisoriamente esecutivo, l'Arbitro Unico della Camera Arbitrale e di Conciliazione definitivamente pronunciandosi ha dichiarato:
  - il Comune di Nicosia creditore della società Enna Euno s.p.a. delle somme anticipate per la gestione del servizio 2004 e per le somme successivamente anticipate dai dipendenti comandati presso la suddetta società pari a complessivi € 1.448.150,00 oltre le ulteriori somme maturande e maturate nel corso dell'anno 2007 pari ad € 73.702,97 e gli interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze mensili ossia dal decimo giorno del mese successivo alle prestazioni rese dal personale comandato, condannando la predetta società al pagamento immediato delle suddette somme;
  - ha condannato il Comune di Nicosia al pagamento immediato di € 47.820,08 per fatture emesse relative a beni immobili di proprietà del Comune e della somma di € 7.107,89 per servizi aggiuntivi resi in favore del Comune;
  - ha compensato tra le parti le spese del giudizio;
  - ha posto a carico delle parti in via solidale e in parti uguali il costo del giudizio arbitrale pari ad € 68.000,00 oltre IVA e Cassa e avendo il Comune di Nicosia provveduto al deposito dell'intera somma al fine dell'emissione del Lodo Arbitrale ha dichiarato la facoltà di ripetere il 50%;
- **che** l'Avv. Dario Seminara - legale dell'Ente nel giudizio arbitrale di I grado – al fine di intraprendere l'azione esecutiva ha comunicato con fax del 21.01.09 prot. al

n. 2185 del 22.01.09 di avere provveduto a richiedere l'esecutività del lodo rappresentando la necessità della preliminare registrazione dello stesso con una spesa di € 15.731,00 al fine di ottenere copia del provvedimento esecutivo, allegando interrogazione all'Agenzia delle Entrate e Mod. F23;

- **che** con nota fax del 10.01.2011 i predetto legale nel sollecitare il pagamento dell'imposta di registrazione, ha ritrasmesso n. 2 prospetti dell'Agenzia delle Entrate di Catania relativi alla registrazione del lodo e del verbale di deposito rispettivamente dell'importo di € 15.559,00 e di € 172,00 RG 5744/08 e 5743/08;
- **che** in data 27.01.11 è stato effettuato il pagamento della suddetta imposta di registrazione del lodo e del verbale di deposito, trasmettendo con nota del 01.02.11 prot. n. 358 all'Avv. Dario Seminara modelli F23 quietanzati per la registrazione del lodo RG 5744/08 e verbale di deposito RG 5743/08;
- **che** in data 17.05.11 prot. al n. 15037 è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate avviso di liquidazione relativo all'imposta per omessa registrazione Decreto Tribunale di Catania del lodo Rep. 5744/2008 dell'importo di € 15.571,00;
- **che** con fax del 19.05.11 è stato notiziato di quanto sopra il legale dell'Ente;
- **che** in data 24.05.11 prot. n. 15724 è stata avanzata all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania richiesta di annullamento in autotutela, stante il pagamento in data 27.01.11;
- **che** con nota e – mail prot. al n. 2523 del 03.06.11 l' Agenzia delle Entrate ha dato assicurazione, preso atto dell'avvenuto pagamento, dell'annullamento dei suddetti avvisi di liquidazione;
- **che** in data 31.03.14 prot. al n. 8266 - 8267 sono stati notificati n. 2 avvisi di liquidazione dell'imposta con i quali è stato richiesto di provvedere al pagamento della tassa per omessa registrazione Tribunale CT Rep. 2484/11 Lodo tra Comune di Nicosia/Enna Euno s.p.a. – in liquidazione – e per omessa registrazione Tribunale CT Rep. 2483/11 verbale di deposito dell'importo di € 15.576,63 ed € 189,63;
- **che** con nota del 09.04.14 prot. n. 9214 è stato richiesto l'annullamento in autotutela dei suddetti avvisi stante l'avvenuto pagamento da parte del Comune di Nicosia sia dell' imposta di registrazione per lodo RG 5744/08 che del verbale di deposito RG 5743/08, i quali risultano essere gli stessi indicati nella richieste di liquidazione indicate con numero repertorio rispettivamente RG 2484/11 e 2483/11;

CONSTATATO:

- **che** in data 19.03.15 prot. al n. 6298 è stata notificata cartella di pagamento n. 294 2015 00028968 7 riferita agli avvisi di liquidazione notificati nell'anno 2014 per omessa registrazione del lodo e del verbale di deposito;
- **che** risulta emesso tra il Comune di Nicosia e la Società EnnaEuno S.p.A. un unico lodo e verbale di deposito riportante il RG 5744/08 – RG. 5743/08, provvedimenti regolarmente registrati, come da annotazione in calce agli stessi;
- **che** le richieste di liquidazione imposta di registrazione e conseguente cartella esattoriale si riferiscono ai suddetti provvedimenti, già regolarmente registrati, anche se vengono indicati repertori diversi e specificatamente Rep. 2484/11 e 2483/11 a seguito di attribuzione di nuovi numeri da parte della cancelleria del Tribunale al momento della Registrazione e trasmessi all'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO:

- **che** con delibera C.S. n. 75 del 28.04.15 è stato stabilito di proporre ricorso innanzi alla commissione Tributaria per l'annullamento della suddetta cartella esattoriale;
- **che** con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Giuseppe Agozzino del Foro di Nicosia componente dello Studio legale Associato "Agozzino D'Alessandro" dietro il corrispettivo calcolato secondo i criteri di cui all'art. 7 e 8 del vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali approvato con delibera C.C. n. 7/2013 e specificatamente secondo il D.M. n. 140/12 sul valore medio dello scaglione sino ad € 25.000,00 ridotto del 10% come da Regolamento (compenso pari ad € 1.890,00) oltre accessori e spese vive documentate;
- **che** in data 06.05.15 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore – Ufficio Contenzioso - e l'Avv. Giuseppe Agozzino Disciplinare d'incarico;
- **che** nel suddetto disciplinare il professionista ha preventivato le spese in € 500,00 impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione in aumento o diminuzione delle stesse non oltre la fase antecedente all'emissione della sentenza;

CONSIDERATO, pertanto dover provvedere ad impegnare le somme necessarie al fine di provvedere alla liquidazione del corrispettivo al legale incaricato;

CONSTATATO:

- **che** con Decreto del Ministero degli Interni del 16.03.15 pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21.03.2015 è stato differito al 31.05.15 il termine per l'adozione dello strumento finanziario e pertanto l'Ente opera in esercizio provvisorio;
- **che** a garanzia dell'Ente e della funzionalità del servizio necessita procedere in deroga al rispetto dei dodicesimi ritenendo la spesa dovuta non frazionabile, trattandosi di impegno per spese di lite;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte II^: capo 1° - Entrate, capo II° - Spese, capo IV° - Principi di gestione e controllo di gestione.

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica;

PROPONE DI DETERMINARE

- **di** impegnare la somma di € 2.898,03 onde far fronte alle spese di lite, dovute nel giudizio di cui in premessa per l'attività professionale resa dall'Avv. Giuseppe Agozzino con imputazione al relativo capitolo del predisponendo bilancio per

l'esercizio 2015 cui corrisponde il Cap. 124, Funz. 1, Serv. 2, Interv. 3, del bilancio per l'esercizio 2014;

- **di** dare atto che la superiore spesa non può essere frazionabile essendo necessario provvedere alla copertura delle spese di lite al fine di regolarizzare la parte contabile dell'incarico di che trattasi;
- **di** dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'attestazione della copertura finanziaria e verrà pubblicato all'Albo del Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza.

Nicosia, lì 14.05.2015

L'Istruttore
Dott.ssa Maria Giuseppina Cerami

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA

UFFICIO CONTENZIOSO - COM. NICOSIA

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica;
ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto:
"Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per l'annullamento della cartella di pagamento n. 294 2015 0002896874. Impegno somme per spese di lite delibera C.S. n. 75 del 28.04.15", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e non trascritta.

Nicosia, lì 14.05.2015

UFFICIO CONTENZIOSO - COM. NICOSIA

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Grazia Leanza

IL SETTORE RAGIONERIA
Attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000

Nicosia, lì 19 MAG. 2015

COMUNE DI NICOSIA

Il Dirigente
Dott. Giovanni Li Calzi